



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 18

DEL 13/08/2024

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Intervento</i>	PROGETTO DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (R13 – R5) AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LG.S. 152/2006 E S.M.I. DELLA DITTA MA.IR S.R.L. IN VIA OVERINA, COMUNE DI SAMOLACO
<i>Comune</i>	Samolaco
<i>Proponente</i>	Ma.Ir. S.r.l.
<i>Sito N2000</i>	ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 147/2009/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA la D.G.R. 5/12/2013 n. X/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto

dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che deve esser applicato ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTA L'istanza della ditta MA.IR .S.r.l. di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, caricata sul portale regionale SILVIA (ID VER0034-SO) il 15.05.2024;

VISTA la nota n. 19684 del 20/06/2024 del Servizio Ambiente e rifiuti di questa Provincia con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA provinciale del PROGETTO DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (R13 – R5) AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LG.S. 152/2006 E S.M.I. DELLA DITTA MA.IR S.R.L. IN VIA OVERINA, COMUNE DI SAMOLACO;

CONSIDERATO che data la vicinanza dell'area di progetto al sito della Rete Natura 2000 IT2040041 Piano di Chiavenna, la procedura di Verifica di assoggettabilità alla di VIA ricomprende la Valutazione di incidenza, affidata, ai sensi all'art. 4 comma 5 della L.R. 5/2010, al settore competente per Rete Natura 2000 appartenente all'amministrazione competente per la VIA, acquisito il parere dell'ente gestore;

VISTA la documentazione progettuale redatta da GEOROBICA VALTELLINESE (geol. Luciano Leusciatti);

VISTO lo Studio di incidenza redatto dalla dr.ssa Marzia Fioroni;

PRESO ATTO dell'avvenuta attivazione della procedura di Valutazione appropriata sul portale regionale SiVic (ID VIC.0033.2024);

VISTO che con nota n. 21846 del 09/07/2024 è stato richiesto il parere all'ente gestore del sito Natura 2000 Piano di Chiavenna, acquisito al protocollo provinciale in data 23/07/2024 al n. 23342;

VISTA la relazione istruttoria di Valutazione appropriata redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia (prot. n. 25571 del 13/08/2024) conclusasi positivamente e che condivide le conclusioni dello Studio di incidenza;

CONSIDERATO che il progetto proposto dalla ditta Ma.Ir. S.r.l. di Samolaco è finalizzato all'avvio, presso la propria area produttiva, di attività di messa in riserva (R13) e recupero di materia (R5) da rifiuti recuperabili non pericolosi (inerti), a completamento delle attività attualmente svolte in campo edile e stradale, dando origine a un processo produttivo di economia circolare.

I principali interventi previsti dal progetto sono:

- livellamento del terreno e ricarica con materiale inerte stabilizzato (spessore 0,3 m) per la formazione di una platea a q. 219,00 m s.l.m;

- impermeabilizzazione con massetto in cls del piazzale con formazione di una platea di 1.550 mq (spessore 0,2 m) e cordolo perimetrale (altezza 0,3 m);
- opere di canalizzazione e accumulo delle acque piovane e impianto di bagnatura per abbattimento delle polveri. Grazie alla pendenza della platea (1%) le acque verranno convogliate attraverso due griglie (poste in corrispondenza degli accessi) a un dissabbiatore/disoleatore collegato a una vasca di accumulo di 285 mc (20,00 x 2,50, h = 2,60 m) dotata di una pompa per l'invio dell'acqua a un nebulizzatore per l'abbattimento delle polveri. Questo riciclo delle acque permette di non realizzare scarichi. Nei periodi molto piovosi un sistema di allerta di troppo pieno avviserà gli operatori addetti ad attivare le operazioni di spurgo, mentre nei periodi siccitosi la vasca verrà riempita tramite autobotti. Vasca e disoleatore verranno spurgati periodicamente a prescindere dalla piovosità;
- recinzione dell'area con elementi in cls prefabbricati, fissati al cordolo perimetrale, di altezza complessiva pari a 2,1 m e formazione di due punti di ingresso dotati di cancelli, di cui uno coincidente con quello della ditta esistente.

In fase di esercizio sono previste le seguenti fasi lavorative:

- verifiche sui rifiuti in ingresso di corrispondenza alle caratteristiche previste dal D.M. 152/2022 con stoccaggio di quelli non conformi in apposita area;
- attività di messa in riserva in apposita area, distinta da quella di conferimento, in mucchi separati per tipologia. I rifiuti aventi codice a specchio verranno accettati in impianto solamente se accompagnati da analisi che ne attribuiscono il codice EER da parte del produttore.
- attività di recupero dei rifiuti inerti mediante macinazione, vagliatura (con frantoio mobile), separazione della frazione metallica (manualmente e con deferrizzatore magnetico) e di quelle indesiderate. Ogni lotto verrà sottoposto a test di cessione per verificare il rispetto dei parametri individuati nella tabella 3 dell'allegato 1 al D.M. 152/2022.

I rifiuti identificati dal codice EER 17 03 02, qualora trattati separatamente dagli altri rifiuti destinati al ciclo di recupero sopra indicato, verranno recuperati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso".

Il sistema di controllo sarà integrato nella certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 (certificazione N. 3914540) già in possesso della ditta MA.IR. S.r.l.

L'aggregato recuperato verrà utilizzato, secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5 dell'allegato 1 al D.M. 152/2022, in sostituzione a materiali naturali utilizzati nei cantieri della ditta. La quantità massima di rifiuti recuperati nell'arco dell'anno ammonterà a 26.000 t pari a circa 17.333 mc.

VISTO il Piano gestione del Sito Natura 2000 ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Si ritiene che la procedura di Valutazione di incidenza si possa concludere con il rilascio di parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO (R5) E MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI SAMOLACO, IN VIA OVERINA, LOCALIZZATO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO, GIÀ ESISTENTE, non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, se verranno rispettate le misure di mitigazione (riportate nel dispositivo del presente parere) derivanti dallo studio di incidenza, dal parere dell'ente gestore e dall'istruttoria della Provincia. Inoltre l'intervento, strettamente funzionale all'attività della ditta MA.IR.*

S.r.l., permetterà di avviare un processo produttivo di economia circolare volto all'utilizzo di materiali recuperati in alternativa alle materie prime vergini con risparmio di risorse naturali e riduzione di produzione di rifiuti da smaltire.";

CONSIDERATO che il rispetto delle regole ordinarie di buona conduzione del cantiere nonché dell'impianto in fase di esercizio, delle indicazioni dello studio di incidenza, di quelle individuate in fase istruttoria tenuto conto del parere dell'ente gestore e riportate quali prescrizioni nel dispositivo, siano sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo per la conservazione di habitat, habitat di specie e specie presenti nel sito:

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto "PROGETTO DI GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (R13 – R5) AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.L.G.S. 152/2006 E S.M.I. DELLA DITTA MA.IR S.R.L. IN VIA OVERINA, COMUNE DI SAMOLACO", non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 "ZSC IT2040041 Piano di Chiavenna" non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

e DISPONE

1) il rispetto delle buone pratiche riportate nello Studio di incidenza alle pag. 89 e 90 (ad eccezione della copertura dei cumuli);

2) il rispetto delle seguenti misure di mitigazione individuate in fase istruttoria tenuto conto del parere dell'ente gestore:

- mettere in atto tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri, anche in fase di cantiere, effettuando la bagnatura dei cumuli in tutte le circostanze in cui si possono sollevare polveri e, laddove possibile ed opportuno, anche quella delle aree di lavoro e della limitrofa viabilità;
- i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento dovranno utilizzare cassoni chiusi ovvero coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dovranno essere dotati di dispositivi di contenimento delle polveri;
- limitare la velocità di transito dei mezzi di cantiere sulle strade interne e più prossime all'area di lavoro sterrate (tipicamente non oltre 20 km/h);
- nelle giornate di intensa ventosità (velocità del vento pari o maggiore a 10 m/s), le operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti dovranno essere possibilmente evitate;
- particolare attenzione dovrà essere posta nel monitorare e possibilmente contenere l'espansione del Poligono giapponese - *Reynoutria japonica*, così come indicato nel protocollo n.2 approvato con D.g.r. 15 luglio 2019 n. XI/1923 Approvazione di «Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali esotiche invasive in Lombardia e individuazione di aree pilota prioritarie in cui applicare i corrispondenti protocolli» realizzati nell'ambito dell'azione A7 del progetto IPGESTIRE2020;
- considerato che l'ambito è potenzialmente idoneo alla presenza dell'Averla piccola e al fine di ridurre ulteriormente la possibilità di diffusione di polveri e rumori, si indica di creare una fascia tampone mediante la messa a dimora di un filare di Alloro - *Laurus nobilis*

esternamente alla recinzione in cls nel lato Est, Nord e Ovest, utile a creare una barriera lungo il perimetro esterno dell'area di recupero rifiuti non pericolosi in progetto;

- al fine di evitare un eventuale impatto luminoso, si indica di contenere l'illuminazione della struttura al minimo indispensabile, e per questo si suggerisce l'impiego di lampade a basso impatto (lampade a vapore di sodio a bassa pressione o LED), con fasci di luce direzionati verso il basso e verso l'interno della proprietà;
- dovrà essere redatto un piano di monitoraggio, secondo le indicazioni della DGR 12 settembre 2016 - n. X/5565, Allegato A, capitolo 10.a, nell'intorno dell'area di intervento, da sottoporre all'approvazione dell'ente gestore del sito Natura 2000 ZSC 2040041, sulle componenti: polveri, rumori, biodiversità (in particolare specie in allegato 1 della direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e specie esotiche invasive vegetali), che preveda monitoraggi *ante operam* e *post operam* (fase di esercizio). Ciò al fine di validare le stime dello studio di incidenza o nel caso di discordanze prevedere ulteriori mitigazioni.

3) che il proponente segnali l'inizio lavori all'Ente gestore del sito (Comunità Montana della Valchiavenna) tramite PEC. L'ente gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere i lavori nel caso di rischio per la conservazione del sito.

4) la trasmissione del presente parere al Servizio Ambiente e Rifiuti al fine dell'espressione del parere nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, che andrà inoltrato al Comune di Samolaco, al Gruppo Carabinieri Forestali Sondrio, alla Comunità Montana della Valchiavenna e alla Polizia Provinciale, per le relative competenze, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Qualora si apportassero variazioni sostanziali al progetto presentato, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte a valutazione di incidenza.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti.

Il presente parere ha validità di 5 anni.

IL DIRIGENTE REGGENTE

Evaristo Pini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it